

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE

ALLAI, OLLASTRA, SIAMAGGIORE, SIAMANNA, SIAPICCIA, SIMAXIS, SOLARUSSA, VILLANOVA TRUSCHEDU, ZERFALIU

e-mail unionecomuni.valletg@tiscali.it

STATUTO

**PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI**

Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis,
Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu.

Sottoscritto in data 20.05.2008

Modificato con Delibera dell'Assemblea n. 21 in data 28.5.2010

LA PRESENTE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO DELL'UNIONE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI DAL 07.06.2010

Siamaggiore, 07.06.2010

Il Segretario dell'Unione
D.ssa Maria Teresa Sanna

STATUTO
PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI " BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE"
TRA I COMUNI DI

Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis
Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione.

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, è costituita tra i comuni di Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu, l'Unione dei Comuni denominata " BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE".
2. L'Unione ha sede legale nella casa comunale del comune di Siamaggiore o in altri edifici siti nel territorio dell'unione.
3. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede legale dell'Ente.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti, con il nome di "Unione dei Comuni della bassa valle del tirso e del Grighine"

Art. 2

Statuto e regolamenti

1. Lo statuto, approvato con le modalità previste dall'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dall'Assemblea dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 267/00.
3. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3

Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tale fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 e della Legge Regionale n. 12/2005.
2. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia e efficienza.

3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione associata di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dell'azione amministrativa.

Art. 4

Criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione:
 - a. raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio ed uniforma i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici, al principio della leale collaborazione;
 - b. definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - c. assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d. promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 5

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di almeno la metà più uno dei Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione di servizio.
3. In caso di scioglimento il personale assunto mediante mobilità o utilizzato mediante comando o distacco da uno dei Comuni costituenti o da altro Ente rientrerà nell'Ente di appartenenza.

Art. 6

Recesso di un comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere comunicato entro il mese di ottobre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di recesso il Comune recedente continuerà ad assumere nei confronti dell'Unione gli obblighi di propria competenza relativi ai rapporti obbligatori ancora in corso fino alla scadenza contrattuale degli stessi.
4. In caso di recesso di uno o più Comuni, il personale assunto mediante mobilità o utilizzato dall'unione mediante comando o distacco potrà rientrare a domanda nell'ente di appartenenza, non prima di dodici mesi dalla decorrenza del recesso o comunque da un diverso termine stabilito dal CDA.
5. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è

in ogni caso subordinata alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 7

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi riguardanti gli Enti Locali e di interesse comune.

Art. 8

Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Statuto viene effettuato a condizione che il trasferimento sia deliberato da almeno 2/3 dei Comuni dell'Unione e ratificato dall'assemblea dell'unione.

2. La relativa deliberazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la durata.

3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera dell'Assemblea dell'unione con la quale si perfeziona tale trasferimento.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art. 9 Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:

- L'Assemblea;
- Il Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione;

Capo II L'Assemblea

Art. 10

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione dei Comuni è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un Assessore pro-tempore dei Comuni associati.

2. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale e di gestione commissariale del Comune, sino al rinnovo degli organi comunali subentra nella carica di Componente, in seno all'Unione, il Commissario.

3. I componenti dell'Assemblea, designati autonomamente dai comuni dell'Unione, restano in carica per l'intero mandato, salvo eventuale revoca o sostituzione da parte del comune designante, ovvero decadenza, dimissioni, impedimento.

4. L'Assemblea provvede alla sostituzione dei propri membri, cessati, decaduti, revocati, etc. entro il termine di 15 giorni dall'evento.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Essa esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. L'Assemblea determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. L'Assemblea è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Capo III

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione

Art.12

Il Presidente

1. Il Presidente, è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, il Presidente:

- a) rappresenta l'Unione ;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti;
- c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d) provvede alla nomina del Segretario e previa delibera del C.d.A. alla revoca del medesimo;
- e) provvede, previa deliberazione del C.d.A., al conferimento al segretario delle funzioni di Direttore Generale ;
- f) convoca e presiede l'Assemblea;
- g) convoca e presiede il C.d.A;

3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.

4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal presidente.

Art. 13

Elezione del Presidente

1. Nella prima adunanza l'Assemblea elegge nel proprio seno, il Presidente , con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e viene eletto Presidente il Componente che riporterà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e viene eletto Presidente il Componente che riporterà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

3. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, l'Assemblea procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo, entro 45 giorni dall'evento, nelle more della sostituzione il vice presidente assume le relative funzioni di presidente.

4. In ossequio al principio dell'alternanza delle cariche in seno agli organi dell'Unione, si stabilisce che la carica di Presidente abbia una durata di un anno, fatte salve le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza. Il mandato è rinnovabile.

5. Il principio dell'alternanza delle cariche dovrà consentire nel rispetto del termine temporale di cui al comma precedente, la rotazione della Presidenza dell'Unione in capo a tutti i comuni aderenti.

Art. 14

Il Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Unione nomina un Vice Presidente tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in assenza o impedimento del Presidente.

3. In ossequio al principio dell'alternanza delle cariche in seno agli organi dell'Unione, si stabilisce che la carica di Vice Presidente abbia una durata pari a quella del Presidente, fatte salve le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza.

Art.15

Composizione ed elezione del C.d.A.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti nella prima adunanza, tra i Componenti l'Assemblea, secondo le procedure di cui al successivo comma.

2. L'elezione dei Componenti il Consiglio di Amministrazione avviene con voto palese. Risultano eletti Consiglieri i 4 componenti l'assemblea più votati. In caso di parità è eletto il Componente più anziano di età.

3. La carica di Consigliere di Amministrazione dura un anno e può essere rinnovata.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso i principi dell'alternanza della carica di Presidente e Vice Presidente, l'eventuale revoca o sostituzione da parte del comune designante e le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza.

Art. 16

Competenze del C.d.A.

1. Il C.d.A. collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

- a) a dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
- b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti Assembleari nei casi indicati dallo Statuto;

- c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei responsabili dei servizi;
- d) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge.

3. Il C.d.A. adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Art.17

Cessazione dalla carica di membro del C.d.A.

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco o Assessore nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Consigliere di Amministrazione dell'Unione.
2. L'Assemblea provvede alla sostituzione del componente del Consiglio di Amministrazione decaduto entro il termine di 15 giorni dall'evento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.18

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

Art. 19

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione del C.d.A., nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 20

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica e può avvalersi per il reclutamento del personale di tutte le facoltà previste dalle norme vigenti.
2. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale assunto mediante mobilità o utilizzato mediante comando o distacco da uno dei Comuni costituenti o da altro Ente rientrerà nell'Ente di appartenenza il personale comandato in servizio presso l'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

Art. 21

Il Segretario

~~1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione ed ha un incarico pari al mandato del Presidente~~—comma così modificato con Delibera dell'Assemblea n. 21 del 28.05.2010:

1. L'Unione ha un Segretario nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla Legge e dai Regolamenti ed ha un incarico pari al mandato del Presidente

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del C.d.A. e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3 Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

Art. 22

Il Direttore Generale

1. Il presidente previa conforme delibera del C.d.A. può affidare al Segretario le funzioni di Direttore Generale.

2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.

TITOLO IV FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 23

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:

a) entrate proprie;

b) trasferimenti dei Comuni aderenti;

c) trasferimenti e contributi comunitari, statali, regionali e/o da altri Enti.

4. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

Art. 24

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 25

Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea.

Art. 26

Revisione economica e finanziaria

L'Assemblea dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Art. 27

Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art. 28

Effetti dello Statuto

La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Capo II

Norme finali

Art. 29

Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, affisso all'Albo Pretorio della sede dell'unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.